

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3618-A}

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Presentata alla Presidenza il 16 aprile 2003

(Relatore: **DI TEODORO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2003

Presentato il 31 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che si sottopone all'Assemblea, nel testo modificato dalla XIV Commissione nel corso dell'esame svolto in sede referente, è diretto a consentire il regolare e tempestivo adeguamento della Repubblica italiana all'ordinamento comunitario.

1. *Ambito di intervento normativo.*

La struttura del disegno di legge comunitaria per il 2003, nel testo approvato dalla XIV Commissione al termine dell'esame in sede referente sulla base della procedura delineata dall'articolo 126-ter del regolamento della Camera, riproduce lo schema consueto dei disegni di legge comunitaria recando al Capo I (articoli da 1 a 5) le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari e al Capo II (articoli da 6 a 19) le disposizioni particolari di delega legislativa.

In particolare, la legge comunitaria per il 2003 — nel testo modificato dalla Commissione — dispone il recepimento, con altrettanti decreti legislativi, di 15 direttive (4 con l'allegato A, e 11 con l'allegato B). A queste si aggiungono ulteriori 38 direttive da recepire in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, indicate nella relazione governativa al disegno di legge. Come negli anni precedenti si conferma quindi la tendenza all'aumento del numero delle direttive da recepire in via amministrativa. Com'è noto, il Governo è altresì tenuto a fornire, nella relazione al disegno di legge comunitaria, altre informazioni di particolare rilevanza tra le quali, in particolare, quelle relative allo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario, allo stato delle procedure d'infrazione, alle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive scadute o in scadenza, alla legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie. Tale obbligo viene adempiuto nel disegno di legge nel quale si ricorda che sono in corso complessivamente 216 procedure d'infrazione. Nella relazione si

sottolinea invece che — come d'altronde avvenuto per le precedenti leggi comunitarie — non risultano disponibili i dati relativi alla legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie.

Infine, per quanto riguarda l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimenti di attuazione, la relazione governativa indica una sola direttiva, la n. 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Per quanto attiene ai criteri specifici di delega, questi sono presenti con riferimento all'articolo 11, per il recepimento della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali, all'articolo 12 per il riordino delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico e l'attuazione della direttiva 2002/49/CE, all'articolo 15 per il recepimento della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nel lavoro nonché all'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, per il recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. In particolare, quest'ultima delega era prevista già dalla legge comunitaria per il 2002 (legge n. 14 del 2003) ma il relativo termine di scadenza è venuto a termine senza che vi sia stata data attuazione: la Commissione ha pertanto ritenuto opportuno inserire una nuova delega al Governo.

Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge, i primi cinque articoli contengono — come di consueto — disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari: tra questi, gli articoli 1 e 2 individuano i principi di delega legislativa per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B. Non è previsto invece il recepimento di direttive con regolamento delegificato. L'articolo 3 reca la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa mentre l'articolo 4 stabilisce il principio in base al quale gli oneri per le prestazioni ed i controlli da eseguire da

parte delle pubbliche amministrazioni in applicazione di normative comunitarie sono in generale a carico dei soggetti interessati sulla base di tariffe predeterminate. L'articolo 5 reca disposizioni per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.

In proposito, giova soffermarsi su quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame il quale prevede — come già nelle ultime leggi comunitarie — un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive: i decreti legislativi aventi ad oggetto le materie rimesse alla competenza legislativa — concorrente o residuale generale — delle regioni o delle province autonome entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la prima normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria; esse perdono comunque efficacia a decorrere dalla data in entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. La norma, così formulata, persegue la duplice finalità di rispettare, da un lato, il riparto di competenze legislative delineato dal nuovo articolo 117 della Costituzione, nonché le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari attribuite alle regioni dal quinto comma dell'articolo 117 medesimo; dall'altro, di garantire allo Stato — attraverso l'esercizio del potere sostitutivo previsto espressamente dal medesimo quinto comma — uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione europea a seguito dell'eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni e conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre l'Italia a procedure di infrazione.

L'eventuale adozione di decreti legislativi nelle materie di competenza regionale viene configurata come uno strumento

dall'operatività eventuale, in quanto le norme dei decreti sono destinate ad entrare in vigore solo nell'eventualità che alcune regioni non adottino proprie discipline attuative delle direttive e a produrre effetti solo per le regioni che, appunto, non abbiano adottato le necessarie leggi. In caso, cioè, di inadempienza legislativa delle regioni, lo Stato, con l'adozione dei decreti legislativi in parola, evita di incorrere in una responsabilità che solo allo Stato può essere imputata dall'Unione europea. La natura cedevole delle norme dei decreti medesimi consente in ogni caso alle regioni di esercitare la propria potestà legislativa. La relazione illustrativa al disegno di legge dà notizia della circostanza che l'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stata favorevolmente considerata dalla Conferenza Stato-Regioni in occasione dell'esame di molteplici schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dall'ultima legge comunitaria 2001 (n. 39 del 2002).

Tale meccanismo è stato adesso « istituzionalizzato » nell'ambito del testo unificato degli abbinati progetti di legge C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo e C. 3310 Bova, che reca « norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ». Inoltre, nel precitato testo elaborato dalla XIV Commissione, oltre a riprendere tale meccanismo — ormai consolidato — per l'attuazione delle direttive tramite l'adozione di decreti legislativi, se ne prevede l'estensione anche ai casi di recepimento tramite lo strumento regolamentare, in modo da assicurare una maggiore agilità e tempestività per gli adempimenti agli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana, pur nel rispetto del riparto delle competenze disciplinato dal nuovo titolo V, parte seconda, della Costituzione.

Quanto al contenuto dell'articolato del disegno di legge, si ricorda che l'articolo 6 modifica alcuni dei requisiti per l'accesso alla professione notarile — per superare la procedura di infrazione 1996/4825 avviata dalla Commissione delle Comunità europee — disponendo in particolare che ac-

canto al requisito della cittadinanza italiana è consentito quello della cittadinanza di un altro paese comunque membro dell'Unione e che accanto al requisito della laurea in giurisprudenza rilasciata da un'Università italiana è ammesso un titolo di studio superiore che sia riconosciuto equipollente ai sensi della legge n. 148 del 2002. L'articolo 7 sopprime l'obbligo del rispetto dei vincoli di dose stabiliti per le persone del pubblico attualmente previsto dal decreto legislativo n. 187 del 2000 sulla disciplina della protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, nel caso di esposizione di persone sane o di pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca. Con la soppressione prevista dall'articolo 7, il nuovo testo dell'allegato III del decreto legislativo n. 187 del 2000 stabilisce che in assenza di un beneficio diretto la giustificazione dell'esposizione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilità sociale attesa. La relazione di accompagnamento specifica che tale modifica è volta a superare ogni possibile dubbio interpretativo, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 39 della legge n. 39 del 2002 (legge comunitaria 2001) che è intervenuto su tale materia.

L'articolo 8 attribuisce nuove funzioni alle regioni ed alle province autonome in materia di finanziamento delle ispezioni e di controlli veterinari degli animali vivi e di alcuni prodotti di origine animale. L'articolo 9, nel testo modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene — tramite un'autorizzazione al Governo a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 in materia di prodotti fitosanitari — sulla materia del rinnovo delle autorizzazioni per la commercializzazione di prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive oggetto di esame da parte della Commissione europea, prevedendo il richiamo ai regolamenti che disciplinano i programmi di revisione su cui sta lavorando la Commissione invece che a specifici regolamenti, in tal modo rendendo possibile il richiamo implicito ai provvedimenti successivamente adottati ed a quelli

che potrebbero esserlo in futuro. Nel medesimo articolo si dispone che il Ministro della salute abbia la possibilità di disporre che la Commissione consultiva — istituita in particolare per la valutazione delle domande di registrazione dei prodotti fitosanitari e attualmente costituita da 25 membri — possa avvalersi di esperti per un numero massimo di 50, fino a quando eserciti le proprie funzioni (ovvero fino alla data di efficacia delle convenzioni che il Ministro della salute potrà stipulare, in base ad una recente normativa, con l'Istituto superiore di sanità o con altri istituti pubblici per lo svolgimento di tutti i compiti di natura tecnico-scientifica).

L'articolo 10 prevede l'estensione anche agli Stati membri aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (oltre che agli Stati membri dell'Unione) della modifica introdotta con la legge comunitaria 2002 relativa all'applicazione di una somma ridotta da versare a titolo di cauzione per i casi di violazione commessa con veicoli immatricolati nei predetti Stati. Tale modifica è conseguente ad alcune osservazioni formulate dalla Direzione generale giustizia e affari interni della Commissione europea. L'articolo 11 detta criteri specifici di delega e fissa il termine di sei mesi per il recepimento della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della *privacy* nel settore delle comunicazioni elettroniche. La predetta direttiva trae origine dalla necessità di adeguare la normativa comunitaria al sempre più diffuso accesso ad internet che, se da una parte apre nuove possibilità agli utenti, al contempo rappresenta un potenziale pericolo per la protezione dei loro dati personali e per la *privacy* dei cittadini. Si segnala in proposito che, come evidenziato anche nel parere espresso dal Comitato per la legislazione, il provvedimento di attuazione di tale direttiva dovrà essere coordinato con la delega più generale prevista dall'articolo 41 della legge n. 166 del 2002 per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di telecomunicazioni. L'articolo 12 detta criteri specifici di delega per il riordino, il coordinamento e l'integrazione

delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico e per l'attuazione della direttiva 2002/49/CE. L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame svolto in sede referente, prevede che nei territori nei quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza per eventi calamitosi sia possibile escludere dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) gli interventi disposti in via d'urgenza purchè siano comunque rispettati alcuni adempimenti elencati al comma 2. Viene comunque fatta eccezione — al comma 3 — per i casi dei possibili impatti ambientali transfrontalieri cui si applica una specifica convenzione.

L'articolo 14 reca una specifica modifica al decreto legislativo n. 372 del 1999 al fine di prevedere che gli impianti già esistenti che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi siano esclusi dall'ambito di applicazione del predetto decreto legislativo e quindi dall'obbligo di conseguire l'autorizzazione ambientale integrata. Nella relazione di accompagnamento si specifica che tale modifica è volta ad allineare tale previsione al dettato della direttiva a causa della non corrispondenza della versione italiana con quella inglese e francese.

L'articolo 15 detta criteri specifici di delega — che sono stati in parte modificati ed integrati nel corso dell'esame in sede referente — per il recepimento della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione professionale e le condizioni di lavoro.

L'articolo 16 reca alcune puntuali modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2001 di attuazione della direttiva 1999/35/CE in materia di esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* (ovvero quelli che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli) e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea al fine di « correggere alcune inesattezze che non comportano la perfetta corrispondenza del testo di recepimento con la direttiva », come evidenziato nella relazione di accompagnamento.

L'articolo 17 interviene su una delle condizioni previste dalla legge n. 49 del 1987 per il riconoscimento di idoneità alle ONG operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo sostituendo, per la costituzione delle ONG, il rinvio alla legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione o aderente all'Accordo sullo SEE a quello alle disposizioni del codice civile in materia di associazioni. In tal modo si dovrebbe conseguire, tra l'altro, la possibilità di un'ampia collaborazione delle strutture nazionali preposte alle attività di aiuto allo sviluppo con ONG di diritto e insediamenti esteri. L'articolo 18 introduce nuove ipotesi di autorizzazione al porto d'armi in territorio italiano attualmente prevista per gli appartenenti alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato al seguito di personalità dello Stato medesimo per soli fini di difesa. L'estensione prevista dall'articolo 18 riguarda le forze di polizia dei paesi dell'Unione europea o di altri paesi con cui vi siano specifici accordi nell'ambito di servizi congiunti con personale di polizia italiano. Si precisa altresì che agli eventuali danni provocati dalle forze di polizia straniera durante i predetti servizi si provvede osservando, se compatibili, le previsioni dell'articolo 43 della Convenzione Schengen. L'articolo 19, come già evidenziato in precedenza, introduce una nuova delega al Governo per il recepimento della direttiva 96/61/CE.

2. Il contenuto delle direttive.

Il disegno di legge comunitaria per il 2003 dispone il recepimento di numerose direttive che intervengono su una vasta serie di settori, quali la tutela dell'ambiente (valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati, inquinamento acustico, inquinamento dei veicoli); la sanità (ispezioni e controlli veterinari, protezione contro le radiazioni ionizzanti, sottoprodotti di origine animale); il libero esercizio delle professioni e la tutela dei dati personali (esercizio della professione di notaio, trattamento dei dati personali nelle telecomunicazioni); la disciplina del

lavoro (parità di trattamento tra uomini e donne, esposizione dei lavoratori a rischi da vibrazioni, insolvenza dei datori di lavoro); la tutela dei consumatori e le norme per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi (etichettatura dei prodotti alimentari, commercializzazione dei servizi finanziari); i trasporti e le comunicazioni (sicurezza marittima, modifiche al codice della strada, sicurezza dei traghetti); i tributi e le finanze (in particolare l'IVA ridotta nei settori ad alta intensità di lavoro); l'agricoltura (principalmente i prodotti fitosanitari); l'immigrazione, gli esteri e la sicurezza (disciplina contro il favoreggiamento degli ingressi illegali, cooperazione allo sviluppo, autorizzazioni alla detenzione di armi).

3. *L'istruttoria legislativa svolta e il testo della Commissione.*

La XIV Commissione ha dedicato numerose sedute all'esame del disegno di legge comunitaria per il 2003. In particolare, dopo lo svolgimento di un'ampia ed articolata discussione di carattere generale, la Commissione ha proceduto — come previsto dall'articolo 126-ter del Regolamento — all'esame delle proposte emendative presentate direttamente presso la Commissione nonché degli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore.

Nel corso dell'esame degli emendamenti in Commissione sono state apportate al disegno di legge originario talune modifiche volte in particolare a prevedere il recepimento di nuove direttive approvate dopo la presentazione del disegno di legge e ad integrare i criteri specifici di delega relativi a talune materie, soprattutto per quanto riguarda la direttiva 2002/73/CE sulla parità tra uomini e donne, che affronta temi di particolare rilievo e delicatezza. Nel contempo, anche tenendo conto di quanto evidenziato nel dibattito in Commissione, sono state trasferite alcune direttive dall'Allegato A all'Allegato B, in modo che le Commissioni parlamentari possano esprimersi sui decreti legislativi di attuazione, in conside-

razione dell'importanza dei temi trattati, quali quelli della tutela della *privacy* nel settore delle comunicazioni elettroniche e della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

Inoltre, per quanto riguarda le modifiche apportate al testo, giova segnalare come sia stato oggetto di particolare approfondimento il contenuto dell'articolo 13, in materia di valutazione di impatto ambientale, sul quale si è pervenuti ad una nuova formulazione più coerente e condivisa nel corso dell'esame in sede referente.

Una particolare attenzione andrà posta nel corso dell'esame in Assemblea anche ad ulteriori aspetti emersi nel corso dell'esame in sede referente. In particolare, come evidenziato anche nel parere espresso dalla VI Commissione Finanze, occorrerebbe chiarire se vi è la necessità di inserire la direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione sulla vita nel disegno di legge comunitaria 2003, in considerazione dei relativi termini di scadenza (17 novembre 2002 per una parte; 30 settembre 2003 per un'altra, 19 giugno 2004 per un'altra parte). Inoltre, come evidenziato anche nel parere espresso dalla VIII Commissione Ambiente, occorrerà valutare se inserire nel disegno di legge la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia anche se il relativo termine di scadenza è fissato al 2006. Infine, all'articolo 9, dove si prevede la possibilità di incrementare il numero dei componenti della Commissione consultiva, attualmente composta da 25 membri, istituita in via prevalente per valutare le domande di registrazione dei prodotti fitosanitari, occorrerebbe chiarire i motivi di tale incremento considerato che tale Commissione rientra tra quelle inserite nella tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 1994, che aveva stabilito che per tali organismi il numero dei componenti venisse di norma ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria, non sia ammesso più di un rappresentante.

Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle singole Commissioni di settore,

appare utile segnalare, tra le altre, le relazioni delle Commissioni Finanze ed Ambiente. In particolare, quanto evidenziato dalla VI Commissione nel proprio parere, sulla necessità di inserire una nuova delega per il recepimento della direttiva 2000/26/CE in materia di RC auto, risulta sostanzialmente superato dalla trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo di recepimento. Inoltre, le Commissioni Lavoro ed Ambiente hanno approvato emendamenti importanti che hanno consentito di arrivare all'elaborazione di un testo più chiaro e condiviso in particolare sugli attuali articoli 12 (in materia di tutela dall'inquinamento acustico), 13 (relativo ai casi di esclusione dalla VIA) e 15 (di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2002/73/CE in materia di parità tra uomini e donne nel lavoro).

Per quanto concerne il parere espresso dal Comitato per la legislazione, si ricorda che l'unica condizione in esso contenuta è stata recepita con un emendamento del relatore che ha riformulato gli originari articoli 9 e 10 del disegno di legge così superando il rischio di una disarmonia delle fonti e di una diversa « resistenza normativa » di eventuali modifiche che fossero apportate al dPR n. 290 del 2001.

La XIV Commissione ha poi sostanzialmente recepito tutte le osservazioni formulate dal Comitato; in particolare, in merito alla seconda osservazione formulata, si ricorda che l'articolo 17 comma 3 del decreto legislativo 190 del 2002 (attuazione della legge n. 443 del 2001, cosiddetta legge obiettivo), richiamato dal Comitato, prevede che siano esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle

norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga. Tuttavia, mentre tale previsione si inserisce nell'ambito della disciplina del decreto legislativo n. 190 del 2002 sulla realizzazione delle cosiddette « grandi opere », la disposizione introdotta nel disegno di legge comunitaria fa riferimento — più in generale — a tutti gli interventi attuati in presenza di una dichiarazione dello stato di emergenza in seguito al verificarsi di calamità naturali. La terza osservazione del Comitato risulta recepita da un emendamento approvato dalla XI Commissione — e poi riformulato con un emendamento del relatore — che richiama espressamente la legge n. 125 del 1991. Infine, l'ultima osservazione del Comitato per la legislazione è superata dalla nuova formulazione dell'articolo 9 approvata dalla Commissione.

4. *Lo strumento della legge comunitaria.*

L'utilità e l'importanza dello strumento della legge comunitaria annuale è stata sottolineata dalla XIV Commissione già a partire dall'indagine conoscitiva svolta nella scorsa legislatura e confermata nel corso dell'esame delle proposte di modifica della legge « La Pergola », in corso di esame proprio in questo periodo. Non vi è infatti dubbio che la legge comunitaria rimanga lo strumento principale per l'attuazione del diritto comunitario.

In particolare, la legge comunitaria annuale ha tra i suoi pregi anche quello di consentire una regia complessiva al Parlamento in ordine alla trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale attraverso le diverse forme in cui questo avviene: questo è un pregio sicuramente da conservare soprattutto nel momento in cui il decentramento alle differenti forme di attuazione (Governo, regioni, parti sociali) rischia di disperdere un processo che deve, al contrario, avere una sua unitarietà.

Certamente tale strumento necessiterà di aggiornamenti in connessione sia con la concreta attuazione del nuovo titolo V

della Costituzione, sia con il nuovo contesto istituzionale e normativo che uscirà dalla Convenzione europea e dalla conseguente riforma dei trattati. In questa direzione si sta infatti lavorando presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

Quanto al primo profilo bisognerà approfondire la tenuta del meccanismo previsto ormai in tutte le ultime leggi comunitarie con il comma 5 dell'articolo 1: quello cioè dell'intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive le quali, in base alla Costituzione, danno attuazione diretta al diritto comunitario nelle materie di loro competenza. Questo meccanismo, infatti, verrà inevitabilmente sottoposto ad una duplice pressione man mano che le regioni cominceranno ad attrezzarsi a questo fine: da un lato, infatti, si cercherà di evitare che attraverso l'intervento preventivo dello Stato si attraggano materie regionali nella competenza statale; dall'altro lato, occorrerà chiarire le responsabilità in caso di mancato adempimento degli obblighi comunitari nonché quelle connesse al pagamento di eventuali sanzioni per inadempimento. Quanto al secondo profilo è evidente che il processo di riforma costituzionale europea avrà un diretto riflesso sulle fonti del diritto comunitario e sulle modalità della trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento interno degli Stati membri. Com'è noto, infatti, sulla base delle risultanze del lavoro svolto dai Gruppi di lavoro della Convenzione europea è stato presentato dal *Presidium* un progetto di articolato del nuovo trattato costituzionale che prevede, ai nuovi articoli da 24 a 33, una semplificazione degli strumenti giuridici dell'Unione — introducendo la distinzione tra atti legislativi (legge europea e legge quadro europea) ed atti non legislativi (regolamento europeo, decisione europea) — in modo da rendere l'Unione stessa molto più vicina ed « intellegibile » ai cittadini. Di tali aspetti occorrerà quindi tenere conto nel prosieguo dei nostri lavori.

Giova inoltre ricordare come nel testo unificato degli abbinati progetti di legge C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo e C. 3310

Bova, elaborato dalla XIV Commissione nel corso dell'esame in sede referente, si intervenga — oltre che sulla disciplina della fase ascendente — anche su quella della fase discendente, con particolare riferimento al contenuto della legge comunitaria ed al ruolo delle regioni e delle autonomie locali. In particolare, oltre a prevedersi una disciplina specifica per l'adozione di provvedimenti urgenti per l'adeguamento agli obblighi dell'ordinamento comunitario — nelle materie di competenza sia statale sia regionale — si prevede che i decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie, compresi i testi unici di riordino, la cui delega sia contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, debbano essere adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria, in modo da garantire una piena uniformità ed omogeneità degli strumenti di trasposizione della normativa comunitaria nell'ordinamento interno.

Il testo unificato interviene, inoltre, in merito all'attuazione, da parte delle regioni e delle province autonome, delle direttive comunitarie, tenendo conto del nuovo riparto delle competenze legislative definito dal nuovo articolo 117 della Costituzione. Nel contempo, sono dettate disposizioni sulla sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni — prevedendo che si riunisca con cadenza, almeno semestrale — e sulla sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'obiettivo è, infatti, quello di arrivare a definire meccanismi di trasposizione della normativa comunitaria nell'ordinamento interno che consentano di assicurare un adeguamento tempestivo e corretto da parte del nostro paese nel pieno rispetto del nuovo riparto di competenze delineato dal nuovo Titolo quinto, parte seconda, della Costituzione.

In conclusione, si raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge comunitaria 2003, al fine di consentire al nostro Paese di tenersi al passo con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Andrea DI TEODORO, *Relatore.*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3618,

rilevata positivamente la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, e nel rinvio di cui all'articolo 5, comma 3, circa la necessaria indicazione, nei decreti legislativi di attuazione, della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute, rispetto alla nuova ripartizione delle competenze legislative successiva all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, anche in considerazione del fatto che l'esigenza di individuare chiaramente il carattere sostitutivo delle disposizioni di attuazione era già stata segnalata dal Comitato in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2001 e per il 2002 ed è recepita dai progetti di legge di modifica della legge 9 marzo 1989 n. 86 e dal disegno di legge C. 3590, di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

rilevato che il ricorso alla tecnica della novellazione non è sempre coerente con quanto prescritto dalla Circolare del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Presidenti di Camera e Senato dell'aprile 2001 (in particolare, agli artt. 6, 15 e 17),

rilevato infine che, in ragione delle probabili modifiche dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 contenute nel disegno di legge C. 2579, dovrebbe valutarsi l'effettiva portata dei rinvii alla predetta norma, anche in relazione agli strumenti di riordino normativo da essa prefigurati (in particolare, all'articolo 5, comma 1), pur necessari, dato che la varietà delle materie trattate nel disegno di legge, discendente direttamente dalla natura della legge comunitaria, può determinare situazioni di difficile conoscibilità delle norme per i destinatari delle stesse,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli artt. 9 e 10, nella parte in cui recano modifiche agli artt. 10 e 39 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, si sopprino ovvero si riformolino in altro modo le predette disposizioni, in quanto volte a novellare impropriamente un atto normativo di rango regolamentare;

tale modalità di intervento sulla normativa secondaria, infatti, risulta, in contrasto con quanto disposto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto 3, lett. e), laddove vieta di intervenire con fonti di rango primario per modificare fonti secondarie al fine di non creare un differente grado di resistenza di queste rispetto ad eventuali modifiche successive.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

ribadendo i rilievi già formulati in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2002 (in particolare all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) ed f)), si osserva che:

1) all'articolo 12, nella parte in cui si dettano appositi principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2002/58/CE, entrata in vigore il 31 luglio 2002 e che integra il quadro normativo delle « comunicazioni elettroniche », si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione in esame con quanto previsto dall'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (c.d. « collegato infrastrutture e trasporti »), il quale delega, a sua volta, il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di telecomunicazioni, con specifico riferimento ad alcune direttive espressamente indicate nonché alle altre « approvate entro il termine di esercizio della delega », dettando anch'esso principi e criteri direttivi per il citato riassetto;

2) all'articolo 14, nella parte in cui si recepisce l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), si valuti l'opportunità di coordinare quanto disposto dal comma 1 (ovvero l'esclusione dalla procedura di V.I.A. degli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza), con l'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il quale già prevede analoga esclusione;

3) all'articolo 16, comma 1, lettera c), nella parte in cui si assicura la garanzia della tutela giurisdizionale e risarcitoria per i casi di lesione della parità di trattamento, si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione con quanto previsto dall'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, che prevede la tutela giurisdizionale nei casi di discriminazione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 9, nella parte in cui si prevede un decreto del Ministro della salute relativo alla disciplina di alcuni aspetti della composizione

della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la natura del provvedimento, stabilendo che esso sia adottato sotto forma di regolamento, qualora abbia natura normativa, ai sensi della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto 2, lett. *e*), e punto 12.

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge
C. 3618 « Legge comunitaria 2003 »,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge
recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dal-
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria
2003 »,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge
comunitaria C. 3618: « Disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2003 »;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2003 » (C. 3618);

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge comunitaria 2003 (A.C. 3618);

1. per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul disegno di legge, per le parti di competenza;

2. per quanto riguarda i profili finanziari,

premesso che:

la clausola di copertura finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), che dispone la destinazione del Fondo di

rotazione per le politiche comunitarie al finanziamento degli oneri recati dal presente provvedimento per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro, appare conforme alle indicazioni contenute nell'ordine del giorno n. 9/1533-B/2, presentato alla Camera in occasione dell'approvazione del disegno di legge comunitaria per l'anno 2001 ed accettato dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2002;

la tabella D della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) reca un apposito stanziamento, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, volto al rifinanziamento della legge n. 86 del 1989, destinato a provvedere alle esigenze finanziarie derivanti dall'attuazione della legge comunitaria;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3618, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2003;

sottolineata la necessità di porre in essere tutte le azioni utili a diminuire il numero, ancora particolarmente elevato, di procedure di infrazione alle disposizioni in tema di mercato interno aperte nei confronti dell'Italia, in particolare attraverso un attento monitoraggio dei procedimenti normativi in corso sia a livello parlamentare sia in ambito governativo, al fine di raggiungere l'obiettivo, fissato dalla Commissione europea, di ridurre del 10 per cento entro il giugno 2003 il numero delle procedure di infrazione in essere;

rilevato come, sebbene il tasso di recepimento delle direttive comunitarie da parte dell'Italia risulti ormai sostanzialmente in linea con la media dell'Unione europea, tra le direttive inserite in precedenti leggi comunitarie ne risultino non ancora attuate 116, di cui 67 già scadute, tra le quali si segnala, negli ambiti di competenza della Commissione finanze, la direttiva 2000/26/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione RC auto, per la quale risulta aperta una procedura di infrazione;

evidenziato, altresì, come nel disegno di legge non risulta inserita la direttiva 2002/83/CE, relativa all'assicurazione sulla vita, i cui termini di recepimento risultano, per alcune disposizioni, già scaduti, mentre per altre sono in scadenza nel 2003 e nel 2004;

rilevata la necessità di concludere nei tempi stabiliti il processo di integrazione dei mercati europei dei servizi finanziari, al fine di garantire ai consumatori una più ampia possibilità di scelta ed un più elevato livello di competitività, e per cogliere appieno le notevoli possibilità di sviluppo che la nascita di un mercato integrato europeo del settore potrebbe offrire, anche in termini occupazionali, alle economie degli Stati membri;

sottolineata la significativa importanza delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/65/CE, che estende la tutela giuridica offerta dall'ordinamento comunitario in favore dei consumatori anche ai contratti a distanza relativi a servizi finanziari;

valutata positivamente l'opportunità, prevista dalla direttiva 2002/92/CE, di consentire agli Stati membri una proroga dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di manodopera, sia per il rilievo sociale di alcuni dei servizi ammissibili all'agevolazione, sia per l'impatto positivo che tali misure hanno determinato sull'economia nel corso degli anni passati;

rilevato come l'attuazione della direttiva 2002/94/CE, relativa alla mutua assistenza per il recupero di crediti derivanti da contributi, dazi e imposte, consentirà di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri, migliorando in tal modo la qualità complessiva delle prestazioni fornite dalla pubblica amministrazione;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dall'Allegato A la direttiva 2002/92/CE, relativa all'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, le cui previsioni risultano sostanzialmente già recepite dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), il quale interviene sulla medesima materia, prevedendo la proroga fino al 30 settembre 2003 dell'aliquota ridotta del 10 per cento sulle prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili, nonché per le prestazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa privata.

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge Comunitaria per il 2003;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3618, concernente « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 »;

considerato positivamente che l'articolo 13 contiene una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dell'inquinamento acustico;

rilevato peraltro che il termine per l'esercizio della citata delega appare particolarmente ampio;

osservato altresì che l'articolo 14 dispone il recepimento dell'articolo 2, comma 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale, che prevede — in via generale — che gli Stati membri, in casi eccezionali, possano esentare in tutto o in parte progetti specifici dall'applicazione della procedura di VIA prescrivendo, in tali casi, particolari adempimenti;

rilevato inoltre che il medesimo articolo 14, al comma 1, prevede l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale degli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per i quali — a seguito di calamità naturale — sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, creando pertanto una fattispecie che necessita delle massime cautele possibili;

considerato che l'articolo 15 introduce una modifica alla legislazione vigente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

osservato infine che appare opportuno recepire la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che detta importanti disposizioni sul rendimento energetico nell'edilizia;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 13, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire un termine più ristretto per l'esercizio della delega al Governo per l'attuazione della Direttiva in materia di tutela dell'inquinamento acustico, che possa essere compatibile con il termine disposto dalla Direttiva medesima;

b) all'articolo 14, si consideri l'eventualità di definire ulteriori cautele in ordine alle fattispecie di cui al comma 1, relative all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per gli interventi di emergenza;

c) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che sia recepita, entro il 31 gennaio 2004, la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VIII COMMISSIONE

ART. 1.

All'allegato A, sopprimere la seguente voce:

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

Conseguentemente, all'allegato B, inserire la seguente voce:

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

ART. 13.

Al comma 1, sostituire le parole da diciotto mesi fino a presente legge con le seguenti: il 30 giugno 2004.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva comunitaria, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dei sistemi territoriali e delle imprese ed evitando fenomeni di distorsione della concorrenza sia sui mercati nazionali che comunitari;

a-ter) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

ART. 14.

Al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3618, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2003 », per le parti di propria competenza;

constatato che l'articolo 11, in esecuzione della sentenza 19 marzo 2002 della Corte di giustizia delle Comunità europee, reca specifiche disposizioni in materia di sanzioni conseguenti a violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE;

rilevato che l'articolo 12 enuclea specifici criteri di delega per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE in tema di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

atteso che l'articolo 17 apporta puntuali modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2 febbraio 2001, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE, in materia di esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;

preso atto che per il recepimento della direttiva 2002/24/CE, concernente la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, è previsto il conferimento di una delega al Governo,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3618, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 2003);

rilevato che la legge comunitaria si è dimostrata in questi anni uno strumento adeguato ai fini del recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale, con potenzialità che possono essere ulteriormente valorizzate;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3618 (legge comunitaria per il 2003);

ritenuto che l'articolo 16, recante una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2002/73/CE (la quale modifica la direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio di parità di tratta-

mento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla formazione professionale e le condizioni di lavoro), nel dettare i criteri e i principi direttivi si conformi alla direttiva;

ritenuto pertanto che, alla lettera b), opportunamente si richiede alla persona che si ritiene offesa una decisa reazione ai comportamenti sgraditi perché questi possano configurarsi come molestie, in modo da evitare abusi strumentali della protezione apprestata dall'ordinamento;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

a condizione che siano recepiti gli emendamenti allegati.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XI COMMISSIONE

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: e di apportare le necessarie modifiche *con le seguenti:* apportando le modifiche strettamente necessarie *e dopo le parole:* alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, *aggiungere le seguenti:* facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la direttiva n. 73 del 2002.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione *aggiungere le seguenti:* , le promozioni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: inequivocabilmente.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sia pubblici che privati *aggiungere le seguenti:* nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 9 dicembre 1977, n. 903,.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) attuare quanto previsto dal paragrafo 3) dell'articolo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, degli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, della legge 10 aprile 1991, n. 125 e della disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità;

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge C. 3618 Governo « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2003 »

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge C. 3618 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2003 »;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCE-
DIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCE-
DIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

Identico.

o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute anche con riguardo alle eventuali previste coperture finanziarie con oneri a carico dello Stato.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

Identico.

decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari

offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

ART. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

Identico.

ART. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

Identico.

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile).

1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola: « notaro » è sostituita dalla seguente: « notaio »;

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Identico.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile).

Identico.

b) al numero 1°, le parole: « del regno » sono sostituite dalle seguenti: « italiano o di un altro Paese membro dell'Unione europea »;

c) al numero 4°, le parole: « in una delle Università del Regno » sono sostituite dalle seguenti: « in una università italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma sono sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 ».

ART. 7.

(Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).

1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è sostituito dal seguente:

« Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilità sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare ».

ART. 8.

(Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, è sostituito dal seguente:

ART. 7.

(Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).

Identico.

ART. 8.

(Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale).

Identico.

« ART. 4. — 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 ».

ART. 9.

(Modifica all'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari).

1. All'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

(v. articolo 10, alinea).

(v. articolo 10, capoverso 2).

ART. 9.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).

(v. comma 2).

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che la Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, **degli**

(v. articolo 10, capoverso 2).

(v. comma 1, alinea).

« 3-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione di cui al comma 3, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, e successive modificazioni. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai sensi

alimenti e **della nutrizione del Ministro della salute, sentito il competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, possa disporre la** proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3 **del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290**, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e sino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

b) prevedere che quanto disposto alla lettera a) possa avvenire sempreché non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.

2. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che il Ministro della salute **possa** disporre che la Commissione di cui al comma 3 **dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290**, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, e successive modificazioni;

dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995 ».

ART. 10.

(Modifica all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:

«2. La Direzione generale sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione proroga l'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e sino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sempreché non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione ».

ART. 11.

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione **di quanto previsto alla lettera a) siano** poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.

(v. comma 1, alinea).

(v. comma 1, lettere a) e b)).

ART. 10.

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).

1. **Al** comma **2-bis** dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

recante nuovo codice della strada, è inserito il seguente:

« 2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2 è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202 ».

ART. 12.

(Delega al Governo in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla finalità della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica ed alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica;

introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, dopo le parole: « dell'Unione europea » sono inserite le seguenti: « o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo ».

ART. 11.

(Delega al Governo in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche).

Identico.

c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati per un periodo di tempo limitato, per le finalità di cui alla lettera b) del presente comma.

ART. 13.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

b) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che consentano la partecipazione del pubblico alla

ART. 12.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **il 30 giugno 2004**, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica;*

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dei sistemi territoriali e delle imprese ed evitando fenomeni di distorsione della concorrenza sui mercati sia nazionali sia comunitari;

c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che **garantiscono** la partecipazione del pubblico alla

predisposizione dei piani d'azione destinati a gestire nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.

ART. 14.

(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

1. In caso di calamità sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale definite dalle norme vigenti, rispettando i seguenti adempimenti:

a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;

b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Expo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.

predisposizione dei piani d'azione destinati a gestire nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.

ART. 13.

(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

1. *Identico.*

2. **Nei casi previsti** dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione **devono comunque assicurare** i seguenti adempimenti:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

3. *Identico.*

ART. 15.

(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, le parole: « o il ricupero » sono soppresse.

ART. 16.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, e di apportare le necessarie modifiche alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione ed al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di

ART. 14.

(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Identico.

ART. 15.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, **apportando le** modifiche **strettamente** necessarie alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, **facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE**, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione ed al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di

selezione e le condizioni di assunzione; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

b) definire la nozione di discriminazione come « diretta » quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione « indiretta » quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che il differente trattamento sia giustificato da ragioni oggettive ovvero, nel caso di attività di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di « molestie » quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato che persiste, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, pregiudicando obiettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti; definire la nozione di « molestie sessuali » quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;

c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;

selezione e le condizioni di assunzione; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, **le promozioni** e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

b) *identica*;

c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, **nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903**, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o ammini-

d) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.

ART. 17.

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on / roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi).

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituita dalla seguente:

« *b)* “unità veloce da passeggeri”: un'unità veloce come definita dalla regola I del capitolo X della “Convenzione Solas del 1974”, che trasporti più di dodici passeggeri; ».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali ».

strativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;

d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva 76/207/CE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, degli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, della legge 10 aprile 1991, n. 125, e della disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità;

e) identica.

ART. 16.

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi).

Identico.

3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unità ».

ART. 18.

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).

1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo; ».

ART. 19.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati).

1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle forze di polizia dello Stato.

2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.

ART. 17.

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).

Identico.

ART. 18.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati).

Identico.

2-*quater*. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-*bis*, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-*bis*, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388 ».

ART. 19.

(Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;

b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.

2. Gli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogati.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/92/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

Identica.

Soppressa (v. allegato B).

Soppressa (v. allegato B).

Soppressa (v. allegato B).

Identica.

Identica.

Identica.

(segue: testo del disegno di legge)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Identica.

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

Identica.

Identica.

Identica.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

(segue: testo del disegno di legge)

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

(segue: testo della Commissione)

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Identica.

€ 0,83

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0043080